

Circolare n. 16 del 24 settembre 2007

Riepilogo regime fiscale autovetture

Il D.L. 2 luglio 2007 n. 81 conv. in L. 3 agosto 2007 n. 127 ripristina, con effetto dal periodo d'imposta 2007, talune percentuali entro cui, a seconda dell'utilizzo dell'auto, è consentito il recupero di costi e spese d'esercizio. Vengono inoltre introdotte nuove percentuali di deduzione anche per l'esercizio 2006 con facoltà di tenerne conto per ricalcolare al ribasso l'acconto da versare entro il 30 novembre 2007.

La detrazione ridotta riguarda i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone o di beni di massa complessiva autorizzata non superiore a 3.500 kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a otto.

Le nuove percentuali di detraibilità IVA e di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi per i sono, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007:

| | 2006 | | 2007 | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| | detraibilità IVA | deducibilità imposte sui redditi | detraibilità IVA | deducibilità imposte sui redditi |
| Utilizzo autovettura | | | | |
| Auto uso promiscuo impresa | 40% | 20% | 40% | 40% |
| Auto uso esclusivamente aziendale* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Auto uso promiscuo dipendenti | 40% | 65% | 40% | 90% |
| Auto uso promiscuo amministratori | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Auto uso promiscuo professionisti | 40% | 30% | 40% | 40% |
| Agenti e rappresentanti | 100% | 80% | 100% | 80% |

* Sono da intendersi i veicoli adibiti ad uso pubblico, i veicoli utilizzati dagli autonoleggiatori, dalle autoscuole e i veicoli il cui commercio costituisce l'oggetto dell'attività dell'impresa.

La detraibilità dell'IVA ridotta al 40% concerne le spese di acquisto, importazione, leasing e noleggio dei veicoli, le spese relative all'acquisto di componenti e ricambi, le spese di manutenzione e riparazione e le spese di acquisto dei carburanti.

Resta completamente indetraibile, ai sensi dell'art. 19 bis 1, l'IVA sui pedaggi autostradali.

Il Ministero dell'Economia, in risposta a un quesito alla Camera, ha fornito una precisazione in merito alla quantificazione della base imponibile per le cessioni degli autoveicoli.

Le istruzioni del modello di rimborso, che sembrava costituissero una regola generale, prevedevano, infatti, che l'imponibile della rivendita di auto per le quali si chiedeva il rimborso doveva corrispondere

all'intero prezzo, non essendo più valide le regole previste dalla legge 388/2000, riguardanti solo detrazioni al 10 o al 15 per cento.

Il Ministero ha invece precisato che tale regola era da applicare soltanto alle vendite realizzate fino al 13 settembre 2006 e che per queste operazioni é prevista la riduzione dell'1 per cento del credito chiesto a rimborso.

Per le vendite successive a tale data, invece, l'imponibile da assoggettare ad imposta si quantifica con la stessa quota di detrazione applicata sull'acquisto, tenendo conto anche dell'istanza di rimborso.

Questo chiarimento risulta fondamentale per tutti i contribuenti che in precedenza avevano deciso di non presentare le istanze di rimborso perché temevano di vedere azzerati i benefici al momento della rivendita dell'autoveicolo e che, alla luce di quanto detto, potranno riconsiderare l'opportunità di presentare l'istanza di rimborso.

Ai fini delle **imposte sui redditi** permangono:

- il tetto di costo auto di euro 18.076 per ammortamento e leasing previsto per le auto utilizzate ad uso promiscuo da imprese e professionisti;
- il tetto di costo auto di euro 25.823 per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- il limite massimo deducibile di euro 3.615,20 annui previsto per i canoni di noleggio a lungo termine riferiti ad autovetture utilizzate da imprese e professionisti; il limite si applica alla sola quota del canone riferita alla pura locazione dell'auto al netto dei servizi accessori.

Le modifiche apportate dal legislatore incidono anche sui costi relativi all'anno d'imposta 2006, ancorché chiuso, in particolare aumentando le percentuali di deducibilità dei costi; i maggiori importi deducibili saranno recuperati attraverso una variazione fiscale in diminuzione dal reddito nel modello Unico 2008 relativo al periodo d'imposta 2007. E' inoltre possibile diminuire il versamento della seconda o unica rata di acconto relativa all'anno 2007.

Durata minima leasing

Per i leasing la deduzione del canone spetta solo se il contratto ha la durata minima prevista dal c. 7 dell'art. 102 del Tuir. In particolare, se il contratto è stato stipulato fino all'11 agosto 2006, la durata non deve essere inferiore a ventiquattro mesi; se invece è stato sottoscritto dal 12 agosto 2006 la durata deve essere almeno pari a quarantotto mesi.

Veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori

I costi relativi alle auto concesse in uso promiscuo agli amministratori sono deducibili al 40% ed è ammessa la deduzione del benefit. In sostanza, il recupero a tassazione degli oneri per ammortamenti, canoni di leasing e spese di impiego si opera limitatamente alla differenza tra l'importo totale di tali oneri e il valore di fringe benefit tassato in capo all'amministratore, il quale costituisce spesa integralmente deducibile da parte del datore di lavoro sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP. La C.M. del 10 febbraio 1998 n. 48 ha specificato che il benefit viene imputato prioritariamente alle spese parzialmente deducibili ed in via residuale alle altre spese (ammortamenti e canoni di leasing).

Ad esempio si ipotizzino i seguenti dati:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Costo acquisto auto | € 34.000,00 |
| Spese auto | € 6.000,00 |
| Benefit tassato in busta paga | € 3.200,00 |

Costi deducibili

| | |
|---|-----------------|
| Ammortamento 25% su max 18076 | 4.519,00 |
| costo deducibile al 40% (A) | 1.807,60 |
| Spese auto | 6.000,00 |
| - Compenso in natura ex art 95 tuir (B) | - 3.200,00 |
| Totale | 2.800,00 |
| costo deducibile al 40% (C) | 1.120,00 |
| Totale costi deducibili (A+B+C) | 6.127,60 |

Riprese a tassazione

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ammortamento civilistico 25% | 8.500,00 |
| - ammortamento deducibile | - 1.807,60 |
| amm.to da recuperare a | |

| | |
|--|-----------------|
| tassazione (A) | 6.692,40 |
| | |
| spese auto in C.E. | 6.000,00 |
| - spese deducibili | - |
| spese da recuperare a tassazione (B) | 4.320,00 |
| | 1.680,00 |
| | |
| Totale costi da recuperare a tassazione A+B | 8.372,40 |

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La C.M. sopra citata ha chiarito che si considera dato in uso promiscuo al dipendente, ai fini delle imposte sui redditi, il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta dal datore di lavoro.

Non è necessario che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente, né che l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo, mentre è indispensabile provare, in base a idonea documentazione, l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente.

Determinazione del fringe benefit

L'art. 15-bis, comma 7 lett. a) del D.L. n. 81/2007, modificando l'art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, ripristina gli originari criteri di calcolo forfetario del fringe benefit previsti laddove l'autovettura venga data in uso promiscuo al dipendente.

Per il 2007, dunque, il reddito da far concorrere alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale del dipendente si quantifica in misura pari al 30% della Tariffa Aci in base a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Le ritenute eventualmente versate in eccesso nei primi mesi del 2007 in applicazione della percentuale del 50% prevista dal D.L. 262/2006 possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero in sede di conguaglio di fine anno.

Stesse regole di determinazione sono applicabili agli amministratori.